



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (Sez. I)**

**E**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (Sez. II)**

**per il triennio**

**2020-2022**

Consiglio di Amministrazione in data 27/01/2020

## Sommario

|   |          |
|---|----------|
| <b>DEFINIZIONI</b> .....  | 3        |
| <b>SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2020-2022</b>   | <b>5</b> |
| 1. <b>PREMESSA</b> .....  | 5        |
| 2. <b>CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b> .....   | 6        |
| 3. <b>DEFINIZIONE DI CORRUZIONE</b> .....   | 7        |
| 4. <b>CONTESTO INTERNO DI RIFERIMENTO</b> .....   | 7        |
| 4.1. <b>Attività di vigilanza di Banca d'Italia e funzioni di controllo interne</b> .....                                       | 8        |
| 5. <b>LA STRUTTURA SOCIETARIA</b> .....   | 10       |
| 5.1. <b>Organigramma</b> .....  | 10       |
| 6. <b>SOGGETTI e RUOLI della STRATEGIA di PREVENZIONE della CORRUZIONE</b> .....  | 11       |
| 6.1. <b>Organo di Supervisione Strategica (CdA)</b> .....   | 11       |
| 6.2. <b>Organo di Controllo (Collegio Sindacale)</b> .....  | 11       |
| 6.3. <b>Organo di Vigilanza D.Lgs 231/2001 (ODV)</b> .....  | 11       |
| 6.4. <b>Direzione Generale</b> .....  | 11       |
| 6.5. <b>Personale</b> .....   | 11       |
| 6.6. <b>Referenti della prevenzione della corruzione</b> .....  | 11       |
| 7. <b>MISURE PER LA PREVENZIONE del RISCHIO di CORRUZIONE – Presidi Generali e Obbligatorie</b> .....                           | 12       |
| 7.1. <b>Il Responsabile della prevenzione della corruzione</b> .....  | 12       |
| 7.2. <b>Formazione</b> .....  | 14       |
| 7.3. <b>Codice Etico</b> .....  | 14       |
| 7.4. <b>Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)</b> .....   | 15       |
| 7.5. <b>Rotazione del personale e distinzione delle competenze</b> .....  | 15       |
| 7.6. <b>Verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi (ex D.Lgs. 39/2013)</b> ..... | 15       |
| 7.7. <b>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. Pantouflage)</b> .....         | 16       |
| 7.8. <b>Flussi informativi e tutele del whistleblower</b> .....   | 16       |
| 8. <b>IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA</b> ..   | 17       |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>8.1. Inquadramento generale del PTPCT .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>8.2. Attività propedeutiche alla redazione del PTPCT .....</b>  | <b>18</b> |
| <b>8.3. Individuazione delle attività a rischio di corruzione.....</b>   | <b>18</b> |
| <b>8.4. Valutazione dei rischi .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>8.4. Valutazione dei rischi .....</b>   | <b>20</b> |
| <b>ALLEGATI.....</b>   | <b>20</b> |
| Allegato 1: Mappatura dei processi e rischi.....   | 20        |
| Allegato 2: Codice Etico di comportamento .....  | 20        |
| <b>SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>1. PREMESSA .....</b>   | <b>21</b> |
| <b>2. DATI PUBBLICATI.....</b>   | <b>22</b> |
| <b>3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE.....</b> | <b>22</b> |
| <b>4. MISURE DI MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA....</b>   | <b>22</b> |
| <b>5. ACCESSO CIVICO.....</b>  | <b>22</b> |
| <b>6. SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>  | <b>23</b> |
| <b>7. PROGRAMMA FORMATIVO .....</b>  | <b>24</b> |
| <b>ALLEGATI.....</b>   | <b>24</b> |

## **DEFINIZIONI**

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

### **ANAC**

Autorità Nazionale Anti Corruzione. Autorità con compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni Pubbliche, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa (di seguito anche "ANAC").

### **Codice Etico**

Codice Etico adottato da La Società Spa contenente la dichiarazione dei diritti, dei doveri, anche morali, e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società, finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e del rispetto della normativa in materia di trasparenza.

### **D. Lgs. 231/2001**

Decreto Legislativo n.231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

### **Decreto sulla Trasparenza**

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA» e successivi aggiornamenti (di seguito anche "D.Lgs. 33/2013") e Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell' Articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132) (di seguito anche "D.Lgs. 97/2016).

### **Indirizzi MEF**

«Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze», 23 marzo 2015.

### **Legge Anticorruzione**

Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successivi aggiornamenti.

### **Linee guida ANAC**

Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», emanate con Determinazione n. 8 del 17/06/2015 e poi sostituite dalla Determinazione n. 1134 del 8/11/2017.

Atteso che ANAC nel corso degli anni ha emanato più circolari recanti Linee Guida nei diversi settori ricompresi nella normativa anticorruzione e trasparenza, Linee Guida differente rispetto a quelle della Determinazione n. 1134/17 saranno denominate con la specifica materia cui fanno riferimento (i.e. Linee Guida Whistleblowing).

### **MEF**

Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da La Società ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "MOG231" o "Modello 231").

### **PNA**

Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con deliberazione n. 72/2013, visto l' Art.1, comma 2, lett. b) della Legge 190/2012.

### **PTPC**

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale La Società descrive il processo finalizzato a definire una strategia concreta di prevenzione del fenomeno corruttivo, basata su una preliminare fase di analisi dell'organizzazione e delle sue regole, tramite la ricostruzione dei processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono verificarsi episodi di corruzione.

**PTTI**

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il PTTA definisce le misure, i modi e le iniziative diretti ad attuare gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e la regolarità del flusso di informazioni che devono essere pubblicate. Le misure previste dal Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

**RPC**

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (ai sensi della Legge n. 190/2012, Art. 1, comma 7).

**RT**

Responsabile per la Trasparenza (ai sensi dell' Art. 43 del Decreto sulla Trasparenza).

**RPCT**

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012, Art. 1, comma 7 e Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell' Art. 43 del Decreto sulla Trasparenza

**TUB**

D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 – testo unico bancario

**La Società - Gepafin**

Gepafin Spa

## **SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2020-2022**

### **1. PREMESSA**

Negli obiettivi fissati dalla legge 190/2012, il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (PTPC) mira a disciplinare le misure poste in atto dalla Società al fine di prevenire e contenere il rischio di accadimento di fenomeni corruttivi configurabili rispetto alle attività aziendali caratteristiche poste in atto. Il PCPT promuove la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, e dei Soggetti aventi rapporti, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente; il contenuto del PTPCT è integrato da quello del “Codice Etico Interno”. Le disposizioni contenute nel piano sono la sintesi di un processo ciclico in cui l'analisi, le strategie e gli strumenti di contenimento del rischio di corruzione vengono affinati in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione, tenendo conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del complessivo sistema di prevenzione.

La legge anticorruzione ha evidenziato il ruolo fondamentale della trasparenza quale strumento indispensabile di prevenzione del fenomeno corruttivo e della cattiva amministrazione; la trasparenza va intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", al fine di garantire "un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità", ogni amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il “Programma Triennale della Trasparenza e Integrità” (PTTI) disciplina le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Considerato il ruolo della trasparenza sul fronte della prevenzione della corruzione, è necessario che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza siano strettamente connessi. Allo Scopo, il PTPC e il PTTI sono integrati nel presente documento che si sostanzia quale Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); il documento si prefigge quindi di raccogliere e rappresentare, nell'arco temporale del triennio 2020-2022, le disposizioni inerenti entrambe le materie.

Il PTPCT, predisposto dal Responsabile della Anticorruzione e Trasparenza, adottato dall' Organo di Supervisione Strategica, è aggiornato annualmente con valenza triennale a scorrimento, in modo tale da garantire costantemente un'adeguata strategia di contrasto alla corruzione e fornire aggiornate regole di trasparenza amministrativa. Il piano, completo degli allegati, è pubblicato nel sito istituzionale della Società ([www.gepafin.it](http://www.gepafin.it)) nella sezione “Società Trasparente” sotto sezione “Altri contenuti”.

Il piano misura la adeguatezza delle misure adottate per la prevenzione della corruzione; tende a preservare la correttezza e imparzialità del dipendente che partecipa alle decisioni amministrative nei diversi modi previsti dall'ordinamento e dai regolamenti. L'individuazione di tali misure tiene conto della condizione organizzativa della società, della situazione operativa dei propri funzionari e del contesto esterno nel quale si trovano ad operare.

La redazione del piano ha tenuto conto delle indicazioni la esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità predisponenti alla corruzione;
- efficientare le metodologie di individuazione e emersione della corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

I soggetti destinatari delle misure sono informati tempo per tempo dei contenuti del PTPCT, mediante comunicazione interna, affinché ne prendano atto e ne osservino le prescrizioni.

In data 4 aprile 2017, la Gepafin ha nominato il dipendente Marco Piccioni quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT). In considerazione che l'unico dipendente della Società inquadrato come dirigente è il Direttore Generale, la nomina è ricaduta su un quadro di grado elevato aventi le necessarie caratteristiche di professionalità e indipendenza previste dalla normativa. Il RPCT è collocato in staff al Consiglio di Amministrazione e riporta direttamente allo stesso. Sono previsti flussi di reporting periodici al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di esercitare la funzione di vigilanza prevista sulle attività del RPCT.

Gepafin Spa ha inteso inizialmente adottare separatamente un “modello organizzativo gestionale - MOG- ai sensi del D.Lgs 231/2001” e un “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” in luogo di adottare un documento unico come invece suggerito al punto 3.1.1 delle linee guida ANAC (determina n. 1134 del novembre 2017). Il

Consiglio di Amministrazione della Gepafin Spa in accordo con il RPCT ha ritenuto che entro il 2020, in una logica di integrazione e semplificazione dei compiti e degli adempimenti, avvalendosi della sinergia risultante dal coordinamento delle funzioni ODV e RPCT, si debba provvedere alla congiunta individuazione dei reati da prevenire e controllare alla luce del nesso logico esistente tra D. Lgs. n. 231/2001 . n. 190 del 2012.

Il modello 231/2001, completo degli allegati, è pubblicato nel sito istituzionale della Società ([www.gepafin.it](http://www.gepafin.it)) nella sezione "Chi siamo".

Nel corso del 2019 non si sono verificati eventi significativamente modificativi del rischio di corruzione. Al fine di migliorare i presidi in materia, si è proceduto ad una revisione della mappatura dei rischi mediante un'analisi più profonda della tematica gestionali tipiche e quantificando metodologicamente il rischio residuo alla luce dei presidi in essere.

## 2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia è disciplinata dalla seguente normativa:

- L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* e s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- Delibera numero 72 del 11 settembre 2013 – *"Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione"*.
- D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in materia di *"inconferibilità e incompatibilità"*;
- Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione in materia di *"obblighi per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche"*;
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 *"Linee guida sulla attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;
- Determinazione ANAC n. 12/2015 con cui è stato emanato l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, fornendo indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera 72/2013 e che ribadisce, in termini di ambito soggettivo, l'applicabilità delle disposizioni ivi previste anche alle società a partecipazione pubblica;
- Legge 7 agosto 2015 n.124, *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche"*, con la quale, in particolare, all' Art. 7 recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, è sottolineata la necessità, tra l'altro, della *"precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi"*.
- D.Lgs. 97/2016 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"* correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33; sostanzia l'accesso civico tra gli altri aspetti;
- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 – approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute D. Lgs. 97/2016.
- Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 - linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché in materia di Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 210 del 8 settembre 2016, entrato in vigore il 23 settembre 2016.
- Delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni dei limiti all'accesso civico di cui all' Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013"*;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto le *"Prime linee guida per l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016"*.
- Delibera ANAC 1208 del 22.11.2018 – aggiornamento al PNA 2017;
- Determinazione n. 1134 del 08 novembre 2017 -*"Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A."* che sostituisce a tutti gli effetti la precedente determinazione n. 8 del 17 giugno

2015; aggiornata con le normative emanate nel corso di questi anni sulle partecipate pubbliche e sul tema dell'anticorruzione e della trasparenza.

- Delibera ANAC n.1074 del 21.11.2018- aggiornamento al Piano Nazionale Anti corruzione.
- In sintesi, il PCPT «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all' Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all' Art. 2-bis, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*». La nuova disciplina persegue l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il PTTA. Resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.

### 3. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 ha sostanzialmente confermato il concetto di corruzione di cui all'Aggiornamento 2015 (Determinazione ANAC n. 12/2015) che è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa o, nel caso di società partecipate, nel corso di attività di pubblico interesse, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della mera fattispecie penalistica, che è disciplinata negli Artt. 317,318, 319, 320,321,322 e 323 c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L'ANAC ha quindi previsto che la definizione di corruzione, più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, coincida con il concetto di "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

### 4. CONTESTO INTERNO DI RIFERIMENTO

La Gepafin è società di diritto privato a capitale misto pubblico e privato, partecipata al 48,85% dalla Regione Umbria, al 6,97% da Sviluppumbria Spa, società a capitale interamente pubblico (in house), e per il restante 44,18% da locali e nazionali.

La Gepafin è la finanziaria regionale ed ha lo scopo di concorrere, nel rispetto degli ambiti delineati dagli Artt. 117 e 118 della Costituzione nonché della normativa regionale vigente in materia, alla realizzazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio, operando, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni della Regione Umbria, a sostegno, in particolare, delle attività delle piccole e medie imprese (PMI) con strumenti finanziari e attività connesse; il tutto finalizzato alla creazione di condizioni di competitività complessiva del sistema produttivo territoriale, partecipando a progetti di supporto allo sviluppo regionale nei settori strategici.

A far data dal 5 febbraio 2017 la Società è stata autorizzata dalla Banca d'Italia ad esercitare l'Attività di Intermediario Finanziario ex Art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 (di seguito TUB).

La Società si è trovata quindi ad applicare e conciliare sia il complesso normativo previsto per le società di diritto privato a controllo pubblico che quello previsto per gli Intermediari Finanziari vigilati da Banca d'Italia.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, sia mediante utilizzo di fonti finanziarie di terzi in gestione che con risorse proprie, la Società può, a favore di piccole e medie imprese (PMI) del territorio:

- a) concedere finanziamenti ordinari o agevolati sotto qualsiasi forma anche attraverso sottoscrizione di prestiti obbligazionari ed acquisizione di partecipazioni temporanee in società di capitali,
- b) prestare attività connesse e strumentali rispetto alle attività finanziarie esercitate, anche nelle forme della strutturazione e gestione degli strumenti finanziari, della consulenza e prestazione di servizi che siano di interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulate dagli organi regionali, nazionali e comunitari in favore o per conto di imprese, enti pubblici, agenzie, ministeri e loro derivazioni,

organismi comunitari, finanziari e regionali, consorzi di garanzia fidi, associazioni di categoria; collaborare alla progettazione e attuazione di politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale umbro.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

- a) associarsi ad enti, organismi ed istituti che abbiano scopi affini o analoghi al proprio o che operino nei settori di interesse regionale;
- b) effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, e finanziario, necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale. Restano comunque escluse la gestione diretta di aziende non necessarie od utili al proseguimento dell'oggetto sociale nonché la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Nello svolgimento della propria attività, la Società osserva le disposizioni di legge previste per le società di diritto privato a partecipazione pubblica di controllo (TUSP D,Lgs. 175/2016). Nella gestione dei fondi di terzi adotta il complesso delle disposizioni di gestione dettate in fase di affidamento. Per quanto concerne invece le operazioni effettuate a valere sul proprio patrimonio, la Società, quale intermediario finanziario, adotta il complesso normativo, per organizzazione e vigilanza, come tempo per tempo emanato da Banca d'Italia (circolare n. 288/2015) recependone le relative indicazioni e linee guida, ponendo in essere processi aziendali ispirati ai criteri di conformità e contenimento dei rischi, nell'ottica di una sana e prudente gestione.

#### **4.1. Attività di vigilanza di Banca d'Italia e funzioni di controllo interne**

Come detto, nello svolgimento dell'attività economiche finanziarie a valere sul proprio patrimonio, la Gepafin è sottoposta al controllo di vigilanza della Banca d'Italia. La Società è iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari previsto dall' ex Art.106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), a seguito della riforma del Titolo V disposta dal D.Lgs. n. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di integrare il concetto di prevenzione della corruzione e i presidi conseguenti, giova ricordare che i poteri di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia sono disciplinati dal TUB, in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea, e sono posti al servizio degli obiettivi di tutela della gestione sana e prudente degli intermediari, della stabilità complessiva del mercato finanziario, dell'efficienza e della competitività del sistema finanziario, della trasparenza e correttezza delle operazioni e dei servizi.

Sono applicabili a Gepafin le disposizioni per gli intermediari finanziari contenute nella Circolare n. 288 del 3/4/2015, che, fra le altre prescrizioni, introducono un rigido sistema di controlli interni, "costituito dall'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite
- (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i
- regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni riveste importanza strategica; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori e nella cultura aziendali; non riguarda solo le funzioni di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per misurare, comunicare, gestire i rischi.

Nel sistema dei controlli interni rientrano le strategie, le politiche, le procedure e i meccanismi per la gestione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto e per il controllo del livello dei rischi assunti.

Per gli intermediari finanziari assumono particolare rilievo i rischi di credito e operativi, inclusi i rischi di natura legale, che possono discendere dai rapporti con la clientela. A tal fine, gli intermediari sono tenuti, tra l'altro, ad approntare specifici presidi organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni normative. Gli intermediari valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, offerta di nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.

Nella predisposizione dei presidi organizzativi, gli intermediari finanziari tengono conto dell'esigenza di prevenire fenomeni di usura, riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Indipendentemente dalle strutture dove sono applicate, si individuano le seguenti tipologie di controllo:

- controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con l'attività di concessione di finanziamenti e le altre attività esercitate. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), oppure eseguiti nell'ambito dell'attività di back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;
- controlli sui rischi di credito, riciclaggio e conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
  - ✓ il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
  - ✓ la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio /rendimento assegnati e la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
  - ✓ la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione;
- le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;
- controllo dei rischi di riciclaggio che è effettuato dalla Funzione Antiriciclaggio, il controllo di conformità alle norme è affidato alla funzione di Compliance, funzione esternalizzata come anche quella di Risk Management;
- revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello"), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. Il controllo di terzo livello è anch'esso esternalizzato.

Il presente Piano tiene conto del monitoraggio continuo sull'attività aziendale svolto dalle funzioni di controllo come sopra dettagliato, al fine di non gravare eccessivamente l'operatività aziendale introducendo duplicazioni di adempimenti e verifiche.

#### **4.2. Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/2001**

Il Consiglio di Amministrazione di Gepafin Spa, in data 29/05/2006 ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 (di seguito Modello ODV); il dettato normativo ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa/penale a carico delle società per alcune tipologie di reati previste dallo stesso D.lgs., adeguando e integrando così il proprio sistema di organizzazione alle prescrizioni di tale normativa.

Il Modello ha lo scopo principale di assicurare la prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. I principi, le disposizioni e le prescrizioni previste dal Modello adottato da Gepafin sono vincolanti per gli amministratori, per i dipendenti, per tutti i soggetti che, a vario titolo, operano per conto e nell'interesse della Gepafin.

In ottemperanza all' Art. 6, comma 1, lett. b), del D.lgs. 231/2001, Gepafin ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Affinché l'ODV possa adempiere efficacemente al proprio mandato, è necessario un costante scambio di informazioni e flussi informativi tra i destinatari del Modello, i soggetti terzi e lo stesso Organismo di Vigilanza nonché un necessario raccordo con la Funzione Anticorruzione. A tal scopo l'OdV dispone dei seguenti canali di comunicazione:

- posta all'indirizzo: GEPAFIN Spa – Organismo di Vigilanza, Via Campo di M Arte, 9 – 06124 – Perugia
- e-mail all'indirizzo: odv@gepafin.

E' parte integrante del Modello Organizzativo Gestionale il Codice etico di comportamento che definisce l'insieme dei valori che la società riconosce, accetta e condivide, a tutti i livelli, nello svolgimento dell'attività d'impresa. I principi e le disposizioni del Codice etico di comportamento costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative, il comportamento nell'ambiente di lavoro e le attività della stessa società.

Pertanto, in coerenza con le finalità della L. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adotta misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità affiancandosi, ma non ancora integrandosi, con quelle previste nel modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231 del 2001.



## **6. SOGGETTI e RUOLI della STRATEGIA di PREVENZIONE della CORRUZIONE**

Gepafin ritiene che solo attraverso una mirata attività di sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati di corruzione. L'attuazione e il monitoraggio degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione previsti dal PTPCT spettano, oltre che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e all'Organismo di vigilanza, anche ai vertici della società, ai suoi dirigenti e a tutto il personale in servizio, avvalendosi degli strumenti, procedure e sistemi di controllo aziendali.

### **6.1. Organo di Supervisione Strategica (CdA)**

A tale organo di indirizzo sono attribuiti i seguenti compiti:

- nomina e revoca del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con individuazione degli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della corruzione e di presidio della trasparenza;
- adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ricezione della relazione semestrale del RPCT.

### **6.2. Organo di Controllo (Collegio Sindacale)**

A tale organo sono attribuiti i seguenti compiti:

- collaborazione con il Consiglio di Amministrazione nel perseguimento delle finalità anticorruzione;
- formulazione di proposte di integrazione del Piano.

### **6.3. Organo di Vigilanza D.Lgs 231/2001 (ODV)**

L'Organismo di Vigilanza:

- collabora con il RPCT ai fini dell'elaborazione, del monitoraggio, dell'implementazione del funzionamento, dell'efficacia e osservanza del Piano allo scopo di prevenire le fattispecie di reato;
- formula proposte di integrazione del Piano.

### **6.4. Direzione Generale**

La Direzione Generale:

- dispone assetti organizzativi volti a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi;
- vigila sull'operato dei dipendenti, tramite un'attività di monitoraggio delle attività svolte dalle aree operative;
- segnala tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le violazioni di cui viene a conoscenza;
- commina eventuali sanzioni disciplinari in caso di grave inadempimento agli obblighi di pubblicazione.

### **6.5. Personale.**

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (compresi collaboratori a tempo determinato), per competenza di grado e responsabilità è fondamentale per la qualità del Piano e delle relative misure di prevenzione. Al personale in servizio sono attribuiti i compiti di:

- segnalazione di casi di conflitto di interessi; *(il soggetto dovrà astenersi per qualsiasi atto inerente il procedimento)*
- attuare le attività informative nei confronti del RPCT, secondo quanto previsto nel Piano;
- mettere a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal RPCT fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- segnalare tempestivamente al RPCT le violazioni di cui vengono a conoscenza;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- segnalazioni di sussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità;
- segnalazione di eventuale sussistenza a proprio carico di procedimenti di rinvio a giudizio.

### **6.6. Referenti della prevenzione della corruzione**

Sono individuati quali referenti i Responsabili di ciascun ufficio della Società, con particolare riferimento ai responsabili delle seguenti funzioni:

- Responsabile Area Impieghi;
- Responsabile Area Amministrazione;
- Responsabile Ufficio Legale e Contratti;
- Responsabile Area Processi Organizzativi.

Ai responsabili di ciascuna Area/Ufficio presente in organigramma sono attribuiti i seguenti compiti:

- osservare e far osservare ai dipendenti che operano nella propria area le misure contenute nel Piano;
- attuare le attività informative nei confronti del Responsabile, secondo quanto previsto nel Piano;
- svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta negli uffici di appartenenza anche attraverso un'attenta verifica dell'operato dei dipendenti appartenenti al proprio ambito;
- mettere a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- segnalare tempestivamente al Responsabile le violazioni di cui vengono a conoscenza.

## **7. MISURE PER LA PREVENZIONE del RISCHIO di CORRUZIONE – Presidi Generali e Obbligatorie**

Nel contesto descritto la Società ha posto in atto una serie di misure organizzative e di controllo in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per la prevenzione del rischio di corruzione. Di seguito i presidi di carattere generale.

### **7.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I principali compiti e prerogative attribuite al Responsabile della funzione Anticorruzione e Trasparenza, sono:

- Art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- Art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC"*. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano. Il RPCT predisponde – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- Art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV/ODV) le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- Art. 1, co. 9, lett. b e c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di formazione per il personale e nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione;
- Art. 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e predisponde modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con la funzione competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- Art. 1, co. 12, l. 190/2012 stabilisce che *"In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'Articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano"*;
- Art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo strategico sull'attività, con la relazione annuale da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione (redige la relazione annuale di

pertinenza adottando il previsto schema come aggiornato dalla Autorità e la pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno nel sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri contenuti"). Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richiama, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta. Stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'Articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito disciplinare";

- Art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto *"un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo strategico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV/ODV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio personale i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"*;
- Art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni";
- Art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all' Art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013;
- Art. 8 del DPR n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione";
- Art. 16, co. 1-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti e i responsabili degli uffici (nelle realtà più piccole) sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione";
- Ai sensi dall' Art. 15 D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall' Art. 18 (per le sole inconfiribilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all' Art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.";
- ai sensi dall' Art. 15 D.Lgs. n. 39/2013 al comma 3, si prevede l'intervento di ANAC per i provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni ( Art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

In sintesi il RPCT svolge i seguenti compiti:

- a) elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti la cui approvazione e adozione è rimessa al Consiglio di Amministrazione; individua modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico;
- b) vigila sull'attuazione, sul funzionamento e sull'osservanza del Piano nonché propone modifiche allo stesso in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società ( Art.1 c.10 lett. a) L. 190/12), anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla Società;
- c) verifica l'effettiva attuazione della "segregazione delle funzioni" definita dalla Società per lo svolgimento delle attività caratterizzate da più elevato rischio di reato di corruzione;

- d) promuove, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi indicati dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, monitorandone l'attuazione e l'assimilazione;
- e) individua, d'intesa con le funzioni competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all' Art.1 co. 8, 10 e 11, L. 190/2012, anche considerati gli ambiti operativi caratterizzati da più elevato rischio di corruzione;
- f) segnala tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare; in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecita le Funzioni Aziendali, competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione delle stesse;
- g) procede, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento; -
- h) verifica la veridicità della dichiarazione rilasciata dagli Amministratori e Dirigenti ai sensi dell'Art. 20 del decreto 39/2013;
- i) redige e pubblica annualmente, nei termini di legge, nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che ANAC pubblica annualmente;
- j) attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all' Art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n.190/2012 s.m.i, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (D.Lgs. 33/2013).
- k) collabora con l'Organismo di Vigilanza ex Art. 6 D.Lgs 231/2001 per i controlli di pertinenza organizzandone l'azione congiunta.

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il RPC potrà in ogni momento:

1. verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e/o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che si discostano dalle procedure normalmente seguite, individuate nell'ambito dell'attività di verifica o dietro specifica segnalazione;
2. richiedere ai dipendenti che hanno istruito una pratica di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
3. effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della Società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
4. condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire, ovunque e dovunque ogni documento che ritiene necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
5. eseguire accessi programmati o a sorpresa agli Uffici della Società al fine della rilevazione ed analisi di processi sensibili ritenuti a rischio di commissione di reato;
6. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
7. coordinarsi con il management della Società per effettuare specifiche segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'erogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

## **7.2. Formazione**

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del sistema di prevenzione del rischio di corruzione, attraverso la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società. Nell'ambito del piano annuale di formazione, la Direzione Generale in collaborazione con il RPCT è tenuta a programmare le iniziative formative ritenute idonee – anche in relazione alla qualifica aziendale ed alle attività svolte – al fine di assicurare la corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al Modello 231. La partecipazione ai corsi di formazione, secondo il calendario e le modalità individuate dalla Direzione Generale, è da ritenersi obbligatoria.

## **7.3. Codice Etico**

Il Codice Etico rappresenta l'enunciazione dei principi e dei valori aziendali, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Il Codice Etico prevede misure generali di prevenzione della corruzione che assicurano la qualità dei servizi e un comportamento dei dipendenti e collaboratori della Società eticamente corretto e soprattutto rispondente ad esigenze di lealtà e imparzialità nelle attività di interesse pubblico.

#### **7.4. Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)**

La Società ha definito una procedura di “whistleblowing” nel rispetto della normativa vigente che prevede una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala illeciti e in particolare: «(...omissis) fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell' Articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (omissis...)».

La procedura di whistleblowing è considerata aziendalmente una efficace misura di prevenzione della corruzione. La Società ha codificato un iter procedurale di segnalazione dandone evidenza nel sito web della azienda. In particolare sono dettate le diverse modalità di segnalazione con evidenza delle tutele garantite dalla normativa al dipendente e ai soggetti segnalanti. Tutte le segnalazioni potranno essere effettuate mediante posta elettronica indirizzata a [segnalazioni@gepafin.it](mailto:segnalazioni@gepafin.it) ovvero mediante plico postale in doppia busta indirizzata al RPCT. Ogni informazione, segnalazione o report è conservata a cura del RPCT in un archivio strettamente riservato. E' data evidenza anche della possibilità di adire direttamente alla piattaforma Open Source recentemente posta in essere alla scopo da ANAC.

#### **7.5. Rotazione del personale e distinzione delle competenze**

La relativa numerosità dei dipendenti della Società in relazione ai livelli di competenza richiesti per l'espletamento delle attività caratteristiche non permette un adeguato presidio incentrato nella rotazione dei soggetti responsabili.

Pur tuttavia, sono stati adottati presidi organizzativi affinché le decisioni e la gestione delle procedure, in aree considerate a maggior rischio corruttivo, siano caratterizzate da una adeguata segregazione dei ruoli, poteri, compiti e responsabilità.

Secondo la normativa di riferimento quindi, in funzione delle particolari caratteristiche organizzative della Società, in combinazione o in alternativa alla rotazione degli incarichi, sono state adottate misure finalizzate alla distinzione delle competenze, con l'attribuzione a soggetti diversi dei compiti di:

- a) svolgere istruttorie ed accertamenti;
- b) adottare decisioni;
- c) attuare le decisioni prese;
- d) manifestazioni monetarie conseguenti;
- e) effettuare verifiche.

Il RPCT, in concomitanza con l'azione di altre funzioni di controllo di secondo e terzo livello, verifica l'effettiva applicazione delle misure adottate dalla Società nell'ottica di assicurare, per quanto possibile, la riduzione dei reati di corruzione.

#### **7.6. Verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi (ex D.Lgs. 39/2013)**

Il D.Lgs. n. 39 del 2013, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' Articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” disciplina alcune specifiche ipotesi di inconfiribilità con riferimento agli incarichi dirigenziali o assimilati ed agli incarichi di amministratore, in psrticolare per situazioni in cui tali soggetti siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Disciplina inoltre specifiche cause di incompatibilità con riferimento ai medesimi incarichi dirigenziali o di vertice.

Al fine di consentire le necessarie verifiche, l'interessato presenta all'atto del conferimento dell'incarico una dichiarazione circa la insussistenza di cause di inconfiribilità e, nel corso dell'incarico, annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, così come richiesto dall' Art. 20 del D.Lgs. 39/2013. Il RPCT, acquisite e riscontrate le informazioni contenute nelle dichiarazioni, qualora vengano accertate situazioni di inconfiribilità o incompatibilità, le contesta all'interessato e provvede a segnalarle all'ANAC.

La norma prevede la nullità degli atti di conferimento dell'incarico e dei relativi contratti, qualora adottati in violazione delle disposizioni del decreto.

## **7.7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. Pantouflage)**

Ai fini dell'applicazione dell' Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Società adotta le misure organizzative necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società stessa.

Secondo quanto indicato dall'ANAC, i dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali devono essere intesi come "coloro che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Possono rientrare in tale categoria, a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro i quali svolgono incarichi dirigenziali, (...), nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'Ente.

Le misure di contenimento del rischio si sostanziano in prescrizioni specifiche in sede di assunzione del personale che si riassumono:

- a) nell'avviso pubblico di reclutamento e comunque nelle specifiche fornite ai fini della preselezione iniziale dei candidati viene espressamente inserita la condizione ostativa sopra richiamata;
- b) nella dichiarazione che i candidati interessati sono tenuti a rendere finalizzata a verificare l'insussistenza della condizione ostativa sopra richiamata.

Sovrintende sull'impianto normativo il RPCT, che svolge un'attività di vigilanza d'ufficio.

## **7.8. Flussi informativi e tutele del whistleblower**

La finalità di prevenzione che si intende perseguire con il presente Piano presuppone una continua e attenta attività di comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti a partire dal RPCT che è il principale destinatario dell'obbligo di verifica dell'adeguatezza e della funzionalità del Piano stesso.

Gli organi con i quali il RPCT deve relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione sono:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Referenti, cui sono affidati specifici compiti di relazione e segnalazione;
3. Funzione di Internal Audit;
4. Organismo di Vigilanza;
5. Soggetti o organi a cui è stata conferita una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di valutazione.

Gli strumenti di raccordo sono i seguenti:

- confronti periodici per relazionare al RPCT, fatte salve le situazioni di urgenza;
- sistemi di reportistica che permettano al RPCT di conoscere tempestivamente fatti illeciti tentati o realizzati all'interno della Società con descrizione del contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Gli strumenti di raccordo devono utilizzare, ove possibile, tecnologie informatizzate. In particolare vengono individuate le seguenti tipologie di flussi:

- flussi dal RPCT. Invio della relazione annuale agli Organi Societari, Gestionali di Controllo;
- flussi/segnalazioni verso il RPCT. Devono essere trasmesse da parte di tutti i Destinatari del Piano, informazioni di qualsiasi genere attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Piano stesso o dei documenti correlati o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati. Deve altresì essere trasmesso ogni altro documento che possa essere ritenuto utile ai fini dell'assolvimento dei compiti del RPCT.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime (whistleblowing) sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate.

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della massima riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;

c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate, ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

In linea generale, verrà garantito l'anonimato del segnalante salve le riserve di legge previste in caso di incardinamento di procedimento giudiziario. Il RPCT valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. Al fine della verifica potrà ascoltare l'autore della segnalazione, se noto, o il responsabile della presunta violazione.

## **8. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA**

### **8.1. Inquadramento generale del PTPCT**

Il Piano ha durata triennale e, in ottemperanza all' Articolo 1, comma 8 della Legge 190 del 2012, deve essere aggiornato e pubblicato nel sito istituzionale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'aggiornamento, anche infra annuale ove necessario, potrà avvenire anche a seguito di:

- modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza e obblighi di informazione pubblica;
- modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione della Società;
- aggiornamento degli orientamenti espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- individuazione di nuovi fattori di rischio;
- individuazione di lacune o inefficienze del Piano o comunque di situazioni di non idoneità avvisate dal RPCT.

Il Piano è un documento dinamico che vive nell'operatività della Società e che ha l'obiettivo di indirizzare, rafforzare e promuovere l'etica, la legalità, l'integrità e la trasparenza dei comportamenti di dipendenti, dirigenti e management della Società e di tutti coloro che, collaborando con essi, o ad essi correlati, operano per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Riassumendo i destinatari del PTPCT sono:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione della società;
- i componenti effettivi del Collegio Sindacale della Società (nonché i membri supplenti);
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- il personale, ricomprendendo le qualifiche dirigenziali.

Il PTPCT rappresenta la definizione di una strategia concreta di prevenzione del fenomeno corruttivo, basata su una preliminare fase di analisi dell'organizzazione e delle sue regole, tramite la ricostruzione dei processi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono verificarsi episodi di corruzione. La redazione del PTPCT presuppone quindi un necessario processo di assessment dei rischi, la valutazione dei presidi esistenti, la valutazione del rischio residuo, la eventuale modulazione di misure di prevenzione aggiuntive.

Il Piano è finalizzato pertanto a:

- far emergere tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, potrebbe riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- infondere la piena consapevolezza in capo ai destinatari che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio di corruzione e nell'osservare le procedure e le regole interne, nonché le disposizioni contenute nel presente Piano anche con riferimento alla trasparenza delle attività svolte e delle informazioni al pubblico;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni evento che nello svolgimento delle attività non risponda ai principi di legalità, etica e integrità dei comportamenti;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra la Società e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere;
- assicurare l'emergere di possibili conflitti d'interesse;
- istituire misure di prevenzione della corruzione e adeguata trasparenza delle informazioni con controlli che tendono a vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge e in generale dei regolamenti interni.

La redazione del PTPCT è di competenza del RPCT che lo presenta per l'approvazione all'Organo di Supervisione Strategica. Per il corretto esercizio delle proprie funzioni e compiti, il RPCT si relaziona costantemente con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e il Collegio Sindacale.

I Referenti sono tenuti ad assicurare, ciascuno per la propria competenza i dovuti flussi informativi nonché a garantire la corretta attuazione delle procedure e delle misure di prevenzione adottate.

Più in generale tutti i dipendenti della Società sono tenuti a partecipare al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel PTPCT e segnalando, anche in ottemperanza alle regole comportamentali previste nel Codice Etico, eventuali violazioni delle misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Le attività di monitoraggio e verifica conseguenti al rilascio del PTPCT hanno lo scopo, attraverso l'effettuazione di verifiche intermedie, di permettere al RPCT di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più adeguate per evitare/ridurre eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato. Scopo dell'attività è la verifica dell'effettività del sistema di controlli interni posto in essere e, in particolare, la verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione e delle relative misure. Sulla base delle verifiche, pertanto, il RPCT aggiorna la pianificazione in sede di riesame del PTPC. Tali verifiche vengono condotte in autonomia dal RPCT, anche a campione.

## **8.2. Attività propedeutiche alla redazione del PTPCT**

Le attività funzionali alla redazione del documento sono riassumibili in quelle di seguito descritte:

- mappatura dei processi e valutazione del rischio. Tutte le attività, sulla base di quelle considerate a rischio nel Piano Nazionale Anticorruzione e di quelle caratterizzanti la Società (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti) sono state analizzate ai fini della individuazione e valutazione del rischio ed è stata predisposta una tabella riepilogativa della mappatura dei processi (Allegato 1);
- risposta al rischio. Come si evince dal citato allegato sono state individuate azioni, procedure, strumenti e misure per prevenire, contenere o contrastare il rischio di corruzione per ciascuna tipologia di processo, e misure generali coerentemente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione;
- attività di controllo e monitoraggio. Sono state individuate le tipologie di controllo e monitoraggio delle attività in generale e delle attività particolarmente "a rischio".

## **8.3. Individuazione delle attività a rischio di corruzione**

Il "Risk Self Assessment" è il pilastro fondamentale su cui si regge l'intera impalcatura del PTPC. Consiste nell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, la valutazione degli specifici presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Società per prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, la valutazione del rischio residuo, la eventuale possibilità di incrementare i presidi.

Le aree di rischio comprendono tanto quelle individuate come aree sensibili dall' Art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 - riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A., integrate con l'Aggiornamento 2015 al PNA e confermate dal PNA 2016, quanto quelle specificamente connesse alle attività istituzionali della Società.

Le "Aree a rischio corruzione", si distinguono in "generali", in quanto riscontrabili in tutti gli enti e "specifiche", in quanto aree che i singoli enti individuano, in base sia alle attività specificamente svolte, sia alle peculiarità dell'organizzazione aziendale.

*Nel loro insieme sono state individuate le seguenti macro aree a maggior rischio di corruzione; (l'Allegato 1 riporta le specifiche sotto categorie e la valutazione del rischio relativo):*

- A) ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
- B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E CONSULENZE PROFESSIONALI;
- C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO;
- D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO;
- E) RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALTRI ENTI;
- F) GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE;
- G) AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI;
- H) GESTIONE AMMINISTRATIVA.

## 8.4. Valutazione dei rischi

Preso atto delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, in considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione del presente Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato possibile affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell'allegato 1), del PNA 2019. Tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall'adozione del PTPCT 2021/2023.

Viene quindi confermata la valutazione dei rischi, per le categorie e sottocategorie mappate, come condotta sulla base della metodologia prevista dall'Allegato 5 del PNA. Il rischio corruzione è valutato e valorizzato sulla base della probabilità che lo stesso si realizzi e degli impatti che questo potenzialmente può produrre, in termini economici, organizzativi e reputazionali, tenendo in considerazione anche le misure di controllo già in vigore. Nello specifico, è stata considerata la Probabilità (P) che un illecito possa essere commesso, al netto della mitigazione derivante dalla Copertura (C) per effetto dei presidi in essere; inoltre considerata la gravità degli effetti che tali illeciti possono provocare Gravità (Impatto/Danno) (G).

Il fattore "Probabilità P" (al netto della Copertura), con valore crescente assegnato da 1 a 4, è stato valorizzato in base alla presenza degli elementi individuati quali: discrezionalità del processo a rischio analizzato, effetti del processo all'esterno della società, complessità del processo, impatto economico del processo in termini di rilevanza interna/esterna, frazionabilità del processo, esistenza ed efficacia di controlli (di linee guida di indirizzo, procedure, regole, protocolli, altro) diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione dei reati.

Al fattore "Gravità (Impatto/Danno) G" è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore "sensibilità" del processo in esame, alla frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte. Gli elementi individuati riguardano, pertanto: l'impatto organizzativo del processo esaminato, l'impatto economico, l'impatto reputazionale, l'impatto organizzativo e sull'immagine aziendale. La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori Probabilità (P) *-mitigata dalla Copertura-* per la Gravità (G) dell' impatto/Danno.

L'analisi è stata quindi condotta secondo il seguente modello:

Matrice per la classificazione del Rischio

| G<br>(Gravità)<br>Impatto/Danno | Probabilità (mitigata dalla As Is = Copertura ) P |   |    |    |
|---------------------------------|---|---|----|----|
|                                 | 1   | 2 | 3  | 4  |
| 1                               | 1   | 2 | 3  | 4  |
| 2                               | 2   | 4 | 6  | 8  |
| 3                               | 3   | 6 | 9  | 12 |
| 4                               | 4   | 8 | 12 | 16 |

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli evidenziati in giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

A seguire la classificazione del rischio:

| Livello di Rischio | Definizione del Rischio rilevato | Danno - Impatto       | Sigla |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|
| 1 - 2              | Trascurabile - Improbabile       | Poco dannoso          | T     |
| 3 - 4              | Basso - Poco probabile           | moderatamente dannoso | B     |
| 6 - 8              | Medio - Probabile                | Dannoso               | M     |
| 9 - 12 - 16        | Alto - Effettivo                 | Molto dannoso         | A     |

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (Rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto) consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio. Le risultanze della valutazione dei rischi – realizzata prendendo in esame i criteri sopra descritti - sono contenute nella “Tabella delle aree a rischio corruzione ai sensi della L. 190/2012” allegata al presente documento.

Le regole di quantificazione del rischio risultante considerano la mitigazione derivante dai presidi precedentemente adottati. L’indicazione risultante è funzionale alla individuazione della priorità di intervento e intensità dei presidi ulteriori da adottare.

#### **8.4. Valutazione dei rischi**

Oltre alle sanzioni previste per la corruzione dal Codice Penale e dal Codice civile la mancata osservanza delle disposizioni del Piano costituisce illecito disciplinare e comporta l’avvio di un procedimento disciplinare.

La mancata osservanza da parte del collaboratore esterno o fornitore è sanzionata con la risoluzione del contratto. La mancata osservanza da parte dei membri degli organi sociali è causa delle azioni di cui al codice civile.

#### **ALLEGATI**

Allegato 1: Mappatura dei processi e rischi

Allegato 2: Codice Etico di comportamento

## SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

### 1. PREMESSA

Tenuto conto che la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 ha confermato la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022** della Società ha previsto il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità** quale sua specifica sezione, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 con cui sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, identificando i contenuti che le società in controllo pubblico sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale.

Con il medesimo D.Lgs. 97/2016 sono state introdotte diverse novità in materia di trasparenza ed in particolare il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti con indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi insieme al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti ed informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e limitatamente alle attività di pubblico interesse.

In particolare è stato integrato l' Art. 1 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 che prevede: "la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il comma 2 dello stesso Articolo prevede inoltre che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione ed è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

L' Art. 2 del D. Lgs.33/2013 disciplina l'ambito oggettivo nonché la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti, garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Il novellato Art. 2 bis del D.lgs 97/2016 riformula l'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, estendendola, in quanto compatibile, anche alle società a partecipazione pubblica di controllo, e con diversa prescrizione, alle società a partecipazione pubblica non di controllo.

La più recente revisione della materia è riferibile alla Determinazione n. 1134 del 08 novembre 2017. La nuova determina ANAC riporta ampie e valide indicazioni, oltre che in tema di anticorruzione, anche per quanto concerne gli obblighi di trasparenza; per le controllate e le partecipate pubbliche.

La Gepafin Spa, in quanto società a partecipazione pubblica di controllo, rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del Decreto 33/2013 ed è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza come precisati nella determina n. 1134/2017.

Con riferimento all' Art. 3 del D. Lgs. 33/2013, si esprime il diritto alla conoscibilità di tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente; questi ultimi dati sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. E' stato altresì disciplinato un nuovo accesso civico - FOIA (Freedom of Information Act) - di portata molto più ampia in quanto riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

In sintesi la trasparenza permette l'erogazione di tutte le informazioni utili per un'attiva partecipazione del cittadino all'attività pubblica ed è funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di cattiva amministrazione;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;

- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

## **2. DATI PUBBLICATI**

La Società garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel sito istituzionale [www.gepafin.it](http://www.gepafin.it), sezione “Amministrazione trasparente”, assicurandone l’integrità, l’esattezza, l’aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali agli atti della Società e la loro rielaborazione e riutilizzo.

Nell’allegato 4 al presente Piano, sopra citato, si riporta l’alberatura relativa alla Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale [www.gepafin.it](http://www.gepafin.it), con indicazione del riferimento del contenuto specifico dell’obbligo, della tempistica di aggiornamento, dell’area competente alla comunicazione dei dati e dei soggetti responsabili della relativa pubblicazione.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare si è proceduto e si procederà secondo quanto previsto, ai sensi dell’allegato n. 1 della delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016” secondo le frequenze di aggiornamento indicate nello stesso.

A partire dal 2018, in ottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi di pubblicazione previsti ai commi 125, 126 e 127 della recente legge n. 124 del 4/08/2017, la Gepafin pubblica entro il 28 febbraio di ogni anno, nel sito istituzionale le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, ovvero concessi. *(Si ricorda che le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio).*

## **3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE**

Il Responsabile svolge attività di controllo e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e sulle ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in raccordo con il Piano anticorruzione, sull’aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l’Integrità ponendo particolare attenzione alla tempestività della pubblicazione, alla qualità, alla completezza e alla chiarezza dei dati e delle informazioni ( Art. 43 del Decreto Legislativo n.33/2013), nonché segnalando all’organo di indirizzo politico ed agli uffici competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Salva la responsabilità personale dei soggetti esterni tenuti alla comunicazione dei propri dati, informazioni e documenti, per ciò che attiene ai dati, documenti e informazioni di pertinenza del personale delle strutture/uffici aziendali, la comunicazione dei dati e la relativa pubblicazione avverranno nei termini, tempi e modalità di cui all’alberatura (allegato n. 3).

Dai compiti previsti riconosciuti discendono le responsabilità previste dalla normativa vigente. L’attività di comunicazione e pubblicazione dei dati sarà informata ai principi di completezza, tempestività e attendibilità.

## **4. MISURE DI MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità, la completezza, l’esattezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il controllo e il monitoraggio delle pubblicazioni competono al RPCT e verranno effettuati sia in via preventiva, preliminarmente alla pubblicazione dei dati, che successivamente, con una periodicità almeno semestrale che prevede controlli a campione, con navigazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il controllo avrà ad oggetto l’effettivo adempimento degli obblighi anche con riferimento alla tempestività dell’avvenuta pubblicazione nonché la qualità dei dati, delle informazioni e delle notizie, ivi compreso il formato di tipo aperto da adottare ed al riutilizzo dei dati pubblicati in funzione della natura degli stessi, prestando attenzione a non rendere intelligibili i dati personali non strettamente pertinenti nonché quelli sensibili o giudiziari.

## **5. ACCESSO CIVICO**

Il D.lgs. 33/2013 all’ Art. 5, modificato dall’ Art. 6 del D.Lgs. 97/2016, conferma al comma 1 l’istituto dell’accesso civico “semplice”, con il quale si riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati

pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito. Prevede pertanto, da un lato, l’obbligo di rendere noti una serie di documenti, di informazioni e di dati; dall’altro il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione delle informazioni mancanti ove questa sia prevista ai sensi della normativa vigente.

Il medesimo Articolo regola inoltre la nuova forma di accesso civico cosiddetto “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. A tali fini dispone che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (cosiddetto FOIA-Freedom of Information Act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

Le istanze di accesso civico potranno essere indirizzate al Responsabile della trasparenza a mezzo di apposito modello di richiesta messo a disposizione nel sito e inviato tramite:

- posta elettronica: [segnalazioni@gepafin.it](mailto:segnalazioni@gepafin.it)
- fax: 0755005156;
- servizio postale.

L’istanza ricevuta sarà veicolata al Direttore Generale affinché impartisca le disposizioni necessarie al riscontro della richiesta entro trenta giorni; qualora la richiesta sia inerente la pubblicazione di dati obbligatori la Società provvederà alla pubblicazione dei dati e ne darà evidenza all’istante; qualora invece la richiesta riguardi dati non obbligatori la Società ne notizierà direttamente l’istante. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, l’Istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo nella persona del RPCT indirizzando le evidenze agli indirizzi postali e fax di cui sopra e per conoscenza alla medesima mail indicata. Vale inoltre quanto previsto dalla normativa di riferimento, ivi compreso il diritto di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’Art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

Il diritto all’accesso civico “generalizzato” riguarda invece la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire alla società di individuare il dato, il documento o l’informazione di interesse; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento degli Uffici, gli stessi potranno ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ( Articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013). La comunicazione dei dati da parte della Società è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Secondo quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’ Art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/13” è istituito un registro contenente l’elenco delle richieste di accesso, di ogni tipo, con indicato l’oggetto, la data ed il relativo esito della decisione. Tale registro, aggiornato trimestralmente, è pubblicato nel sito della Società nella sezione “Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Accesso civico”. Al momento non sono pervenute richieste di accesso.

## **6. SISTEMA SANZIONATORIO**

La legge prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza e di limitazione dell’accesso civico (Art. 46 del D.lgs. 33/2013), nonché l’applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento (Art.47 D.lgs. 33/2013) e di mancato trasferimento di risorse a favore di enti e organismi ( Art. 22 e 28 del D.lgs. 33/2013).

Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il Responsabile della Trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche il Direttore Generale, i coordinatori e coloro che sono a vario titolo coinvolti negli adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

## **7. PROGRAMMA FORMATIVO**

La cultura della trasparenza e dell'integrità viene promossa verso i dipendenti mediante incontri di formazione diffusa e di sensibilizzazione; così come per il responsabile della prevenzione della corruzione, è prevista formazione specifica per il responsabile della Trasparenza e integrità amministrativa.

## **ALLEGATI**

Allegato 3: Elenco degli Obblighi di Pubblicazione.